



CONFINDUSTRIA VICENZA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il presente statuto dell'Associazione, costituitasi il 4 giugno 1945, è stato da ultimo modificato con approvazione tramite referendum conclusosi il 24 giugno 2022. Sostituisce quello adottato il 6 settembre 1945, successivamente modificato dalle assemblee del 30 marzo 1950, del 5 aprile 1951, del 30 aprile 1957, del 18 novembre 1971, del 28 maggio 1979, del 25 maggio 1981, del 17 dicembre 1984, del 1° giugno 1992, dell'11 maggio 1998, del 28 giugno 2005, del 25 giugno 2008, del 10 giugno 2013, del 20 giugno 2016 e del 6 luglio 2020.

INDICE

STATUTO

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Vision e mission	pag. 1
Art. 2 - Attività Istituzionali	pag. 1

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	pag. 2
Art. 4 - Rapporto associativo	pag. 2
Art. 5 - Diritti e doveri	pag. 2
Art. 6 - Sanzioni	pag. 3

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 - Organi associativi	pag. 4
Art. 8 - Assemblea	pag. 4
Art. 9 - Consiglio Generale	pag. 5
Art. 10 - Consiglio di Presidenza	pag. 5
Art. 11 - Presidente	pag. 6
Art. 12 - Commissione di Designazione - Procedura di designazione ed elezione	pag. 6
Art. 13 - Organi di controllo	pag. 7

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 - Organizzazione delle articolazioni	pag. 9
Art. 15 - Raggruppamenti Territoriali	pag. 9
Art. 16 - Categorie merceologiche	pag. 9
Art. 17 - Comitato Piccola Impresa	pag. 9
Art. 18 - Gruppo Giovani Imprenditori	pag. 9

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 19 - Direttore Generale	pag. 10
Art. 20 - Fondo comune	pag. 10
Art. 21 - Bilancio preventivo e consuntivo	pag. 10
Art. 22 - Modifiche statutarie e scioglimento	pag. 10
Art. 23 - Disposizione di rinvio	pag. 10

TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 - Vision e mission

1. L'Associazione Industriali della provincia di Vicenza ("Associazione") o Confindustria Vicenza ha sede legale in Vicenza e riconoscendo il valore della capillarità del presidio politico del territorio, può istituire ulteriori sedi associative/operative.
2. Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza ("Sistema") delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.
3. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.
4. Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
5. Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.
6. Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, sedi associative/operative, delegazioni o uffici distaccati in Italia e all'estero.
7. È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.
8. Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria Vicenza, al fine della tutela degli interessi delle imprese associate e dell'assistenza in tutti i problemi che direttamente o indirettamente le riguardano, esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
 - a) rappresentare i soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
 - b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
 - c) erogare servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.
9. A tal fine, Confindustria Vicenza è impegnata a:
 - a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
 - b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
 - c) promuovere servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni.

Art. 2 - Attività istituzionali

1. Sono attività istituzionali di Confindustria Vicenza:
 - a) favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
 - b) rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto gli interessi generali delle imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
 - c) concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
 - d) fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese associate sui temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i. assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - ii. esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - iii. promuovere la rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole categorie di imprese;
 - iv. assistere le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - v. assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - vi. promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.
2. Confindustria Vicenza non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad enti e attività di natura imprenditoriale, anche attraverso la costituzione o la partecipazione in enti o società e/o il rilascio di garanzie reali e fidejussorie, purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

1. Possono aderire a Confindustria Vicenza le imprese produttrici di beni e servizi, incluse le imprese commerciali, che abbiano un'organizzazione complessa e che:
 - a) siano costituite con riferimento ad una delle forme, individuali o societarie, previste dall'ordinamento generale;
 - b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 - c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Vicenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
 - d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
2. Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono definite "imprese associate" e sono inquadrate nella categoria dei soci effettivi.
3. Sono soci effettivi:
 - a) le imprese che abbiano sede legale nel territorio della provincia di Confindustria Vicenza o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito o in genere unità locali.
 - b) le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.
4. Per l'ammissione come soci effettivi delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria.
5. Sono, altresì, imprese associate con la qualifica di soci aggregati altre realtà imprenditoriali e altri soggetti privi dei requisiti di cui ai commi precedenti, anche con sede o attività all'estero, che svolgano attività strumentali, complementari o in raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie. Possono essere iscritte come soci aggregati anche imprese aventi sede in ambiti territoriali di rappresentanza di altre Associazioni provinciali aderenti a Confindustria, purché già socie di queste.
6. Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.
7. Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.
8. Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Vicenza e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 - Rapporto associativo

1. La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del richiedente e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.
2. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, del Regolamento di attuazione, del Regolamento Associativo, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
3. Le modalità di iscrizione all'Associazione sono determinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.
4. La domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza. Il Presidente, con l'esercizio di poteri d'urgenza, può deliberare l'ammissione da sottoporre a ratifica del Consiglio di Presidenza.
5. Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e dei soci aggregati.
6. Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.
7. Il rapporto associativo decorre dall'anno sociale di iscrizione fino al 31 dicembre dell'anno solare successivo e si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, ove non vengano presentate formali dimissioni con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro il 30 settembre di ciascun anno solare.
8. Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 - Diritti e doveri

1. I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Vicenza e al Sistema.
2. I soci effettivi partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi e nelle articolazioni organizzative purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.
3. I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale, che non sia già organizzata e fornita ai soci effettivi. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

4. Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- a) di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione;
- b) di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria e alle condizioni e limiti stabiliti dallo specifico regolamento di Confindustria Vicenza.

5. L'adesione a Confindustria Vicenza comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Regolamento Associativo, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

6. In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui siano chiamati a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Vicenza ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione e non utilizzare strumentalmente l'organizzazione per conseguire risultati riconducibili esclusivamente a proprie politiche aziendali e comunque subordinandoli a quelli prevalenti di Confindustria Vicenza;
- d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;
- e) iscrivere a Confindustria Vicenza tutte le imprese del gruppo a cui appartiene il socio, intendendo per gruppo l'insieme costituito dall'impresa controllante e da quelle controllate secondo i criteri stabiliti dall'art. 2359 nn. 1 e 2 del codice civile. Ai fini dell'obbligo di iscrizione costituisce gruppo anche l'insieme di imprese nelle quali la maggioranza del capitale sociale è posseduta, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti, sia persone fisiche che giuridiche.

7. I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti. In caso di rami distinti di attività che richiedano appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.

Art. 6 - Sanzioni

1. È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

2. Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III - GOVERNANCE

Art. 7 - Organi associativi

1. Sono organi di Confindustria Vicenza:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) il Tesoriere, se individuato dal Presidente, assieme ai Vice Presidenti, in sede di procedura di nomina degli stessi;
- f) gli Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi. Le eventuali irregolarità devono essere sanzionate secondo le disposizioni statutarie e regolamentari. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di luglio per l'approvazione annuale del bilancio. Potrà poi essere ulteriormente convocata nel corso dell'anno su tutte le materie ad essa competenti.

3. I quorum costitutivi e deliberativi sono definiti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione in base all'oggetto della deliberazione.

4. I soci intervengono in Assemblea direttamente attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive, come definiti dal Regolamento di attuazione. Qualora partecipassero rappresentanti privi di detti requisiti, dovranno essere muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante. Diversamente potrà essere conferita delega ad altro socio nel limite massimo di una per ogni impresa associata.

5. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario come definito dall'art 5, comma 6, lett. e).

6. I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento. Gli stessi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto. Hanno comunque diritto a regolarizzare la posizione contributiva entro i 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea.

7. I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto.

8. I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione:

a) fino a 10 volte il contributo minimo: 1 voto se il contributo netto versato per l'anno precedente è fino a 2 volte il contributo minimo ovvero in caso di socio di nuova ammissione; un numero di voti pari al rapporto fra quanto effettivamente versato per l'anno precedente e il doppio del contributo minimo, con arrotondamento per eccesso, qualora il contributo versato sia superiore al doppio del minimo;

b) da 11 a 20 volte il contributo minimo: un numero di voti pari al rapporto fra quanto effettivamente versato per l'anno precedente e il doppio del contributo minimo aumentato del 12,5%, con arrotondamento per eccesso, qualora il contributo versato sia superiore al doppio del minimo;

c) da 21 a 40 volte il contributo minimo: un numero di voti pari al rapporto fra quanto effettivamente versato per l'anno precedente e il doppio del contributo minimo aumentato del 25%, con arrotondamento per eccesso, qualora il contributo versato sia superiore al doppio del minimo;

d) oltre 40 volte il contributo minimo: un numero di voti pari al rapporto fra quanto effettivamente versato per l'anno precedente e il doppio del contributo minimo aumentato del 37,5%, con arrotondamento per eccesso, qualora il contributo versato sia superiore al doppio del minimo;

e) il tetto massimo di voti assegnabili è fissato a 20.

9. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale salvo che non siano rappresentanti di impresa associata.

10. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

11. Sono competenze dell'Assemblea:

a) eleggere, ogni quadriennio, il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere se individuato, ed approvare il relativo programma di attività;

b) eleggere, ogni quadriennio, i componenti elettivi del Consiglio Generale;

c) eleggere, ogni quadriennio, ma in anni diversi da quello della nomina del Presidente, i Probiviri e i Revisori contabili;

d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi altro argomento ad essa sottoposto;

e) approvare il bilancio consuntivo e preventivo, nonché la delibera contributiva;

f) modificare il presente Statuto;

g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;

h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

12. La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 - Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da:

a) il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche, il Presidente del Comitato Piccola Impresa e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;

b) i seguenti componenti elettivi:

i. 6 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria, due terzi dei quali nominati tra rappresentanti della Piccola Impresa e dei Giovani Imprenditori;

ii. i rappresentanti aggiuntivi espressi dalle componenti territoriali e merceologiche interne in rapporto alla contribuzione versata secondo quanto stabilito con apposito regolamento;

iii. membri nominati dal Presidente, con facoltà di revoca e sostituzione in corso di mandato, nella misura massima del 5% del totale dei componenti del Consiglio Generale; per questi valgono le regole di rotazione e decadenza dei componenti del Consiglio di Presidenza.

2. Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Proviviri, i Past President nonché i componenti degli organi di Confindustria nazionale e regionale che sono rappresentanti di imprese associate a Confindustria Vicenza. Il Presidente ha la facoltà di nominare altri invitati permanenti al Consiglio Generale, scelti tra i rappresentanti delle imprese socie, nella misura massima di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo.

3. I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea degli anni pari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di ulteriori due quadrienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

4. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno quattro volte l'anno.

5. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

6. Sono competenze del Consiglio Generale:

a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;

b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

c) proporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo e la delibera contributiva;

d) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

e) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;

f) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;

g) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;

h) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;

i) determinare i criteri per la composizione delle sezioni merceologiche e dei raggruppamenti territoriali e deciderne la costituzione;

j) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;

k) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;

l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 - Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto da:

a) il Presidente;

b) fino a 8 Vice Presidenti elettivi, con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva, comprendendo in questo numero anche il Tesoriere se proposto e nominato ai sensi del successivo art. 11, comma 8;

c) i Presidenti della Piccola Impresa e dei Giovani Imprenditori;

d) il Tesoriere se nominato dal Presidente;

e) l'ultimo Past President come invitato.

2. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

I delegati possono costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

3. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
4. Sono ammessi inviti, alle singole riunioni, di esperti o altri soggetti dei quali si ritiene utile la presenza in considerazione dei temi all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno 6 volte l'anno.
6. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché quelle su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
7. Sono competenze del Consiglio di Presidenza:
 - a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
 - b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
 - c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
 - d) deliberare sulle domande di adesione;
 - e) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
 - f) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
 - g) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica, ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente e all'approvazione delle proposte dei Vice Presidenti;
 - h) nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione;
 - i) deliberare le sanzioni di sospensione o di decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi;
 - j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
 - k) assumere e licenziare, su proposta del Direttore Generale, i dirigenti dell'Associazione.
8. Il mandato del Consiglio di Presidenza deve scadere in anno diverso da quello previsto per la conclusione del mandato dei componenti del Consiglio Generale.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.
2. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12.
3. Sono competenze del Presidente:
 - a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
 - c) la convocazione e la presidenza di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza, il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
 - d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
 - e) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.
4. In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario o in assenza il più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.
5. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.
6. In caso di impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario o in assenza dal più anziano di età.
7. Il Presidente decade qualora non venga insediata la Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato, mediante accertamento e pronuncia dello speciale collegio dei Probiviri di Confindustria. In tale ipotesi il Presidente decaduto viene sostituito dal Vice Presidente sino a nuove elezioni.
8. Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio Generale, per la successiva nomina in Assemblea, il Tesoriere che, congiuntamente al Direttore Generale, predispone i conti consuntivo e di previsione da sottoporre ai competenti organi.
9. La qualifica di Past President viene attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute

Art. 12 - Commissione di designazione - Procedura di designazione ed elezione

1. La Commissione è composta da 3 imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal collegio speciale dei Probiviri in coordinamento con tutti i Past President, purchè rappresentanti di imprese socie.
2. La Commissione deve insediarsi almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
3. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane e devono riguardare una qualificata e rappresentativa platea di soci con la finalità di far emergere i nominativi dei candidati.
4. Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature supportate da almeno il 10% dei voti assembleari e accompagnate da curriculum vitae e dalle relative linee programmatiche. La Commissione verifica d'intesa con il collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale dei candidati.
5. Le modalità di funzionamento e le procedure di individuazione del/i candidato/i sono stabilite dalla Commissione in piena autonomia, salvo l'obbligo di:
 - a) presentare al Consiglio Generale un numero massimo di 3 candidati;
 - b) sottoporre al voto del Consiglio Generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari;
 - c) dare comunicazione ai soci delle candidature emerse e dei programmi;
 - d) attivare un indirizzo mail della commissione;
 - e) predisporre un calendario, comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso, di almeno cinque date d'incontro per l'audizione personale dei soci;
 - f) redigere una relazione finale di sintesi circa le valutazioni raccolte sui candidati, sulle linee programmatiche e sulla dimensione del consenso, da presentare al Consiglio Generale. La lettura della relazione della Commissione va fatta dal componente con maggiore anzianità associativa.
6. Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Prima della votazione in Consiglio Generale è facoltà dei candidati rendere una dichiarazione programmatica.
7. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
8. Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.
9. Laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati – previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri Confederali – può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

Art. 13 - Organi di controllo

1. Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
2. I Probiviri, costituiti in collegio dei Probiviri, sono 7 e i Revisori contabili, costituiti in collegio dei Revisori contabili, sono 3 effettivi e 2 supplenti e almeno il presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti.
3. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti ogni quadriennio, in anni pari, con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea.
4. Sia i Probiviri che i Revisori contabili possono essere rieletti senza limiti di mandati.
5. Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.
6. Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
7. Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
8. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata a progetti speciali.
9. All'inizio di ogni mandato il collegio dei Probiviri designa, a rotazione e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
10. L'appello contro le decisioni del collegio speciale deve essere proposto ai restanti 4 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in collegio di riesame.

11. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

12. I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro presidente riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

13. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

Art. 14 - Organizzazione delle articolazioni

1. Le articolazioni operano secondo la seguente struttura:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) il/i Vice Presidente/i.
2. Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono definite con Regolamento di attuazione e specifici regolamenti associativi.

Art. 15 - Raggruppamenti territoriali

1. L'Associazione è articolata in raggruppamenti territoriali istituiti dal Consiglio Generale che hanno competenza per la rappresentanza degli interessi delle imprese nei rispettivi territori. La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale.

Art. 16 - Categorie merceologiche

1. Le imprese associate sono suddivise in sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori produttivi per la trattazione di questioni di particolare interesse. Possono essere costituite anche sezioni di filiera.
2. La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni sezione merceologica o di filiera elegge un consiglio che nomina il presidente.

Art. 17 - Comitato Piccola Impresa

1. Il Comitato Piccola Impresa è costituito da un rappresentante per ciascuna sezione, nominato dal rispettivo consiglio, tra i soci che occupano fino a 100 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.
2. Esso nomina un presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Art. 18 - Gruppo Giovani Imprenditori

1. Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.
2. I Giovani Imprenditori eleggono un presidente e un consiglio. Il presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 19 - Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.
2. È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza. Propone al Consiglio di Presidenza l'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti.
3. Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone d'intesa col Tesoriere, se nominato, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.
4. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario. Ha facoltà di delegare altra risorsa individuata all'interno della struttura associativa.

Art. 20 - Fondo comune

1. Il Fondo comune è indivisibile tra i soci ed è costituito da:
 - a) quote di iscrizione, contributi associativi ordinari ed eventuali contributi integrativi di sezione;
 - b) gli eventuali avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
 - c) gli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - d) le erogazioni o lasciti o eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo.
2. L'adesione a Confindustria Vicenza comporta il versamento di un contributo determinato secondo parametri decrescenti rispetto all'aumentare del contributo stesso. Il Consiglio Generale può deliberare contributi addizionali.
3. Confindustria Vicenza ha facoltà di procedere alla riscossione coattiva nei confronti dei soci morosi.
4. Le categorie merceologiche possono, nel rispetto delle relative disposizioni regolamentari, disporre l'introduzione di contributi integrativi, rilevati mediante la costituzione di appositi fondi di bilancio, con destinazione vincolata alle esigenze delle rispettive categorie. Detti fondi sono soggetti a rendicontazione periodica e possono essere utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie di Confindustria Vicenza.
5. Il piano dei conti e il bilancio verranno predisposti secondo le norme del sistema di rappresentanza.
6. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili. La cessazione della condizione di socio non dà diritto alla divisione del fondo comune né di pretendere una quota proporzionale.
7. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - Bilancio preventivo e consuntivo

1. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.
2. Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.
3. Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.
4. Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori contabili.
5. Il bilancio dell'Associazione, e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.
6. Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori contabili.
7. Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso l'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.
8. Il bilancio consuntivo approvato va inviato a Confindustria non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 22 - Modifiche statutarie e scioglimento

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno ai 2/3 dei voti presenti in Assemblea.
2. Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti dei voti spettanti alle imprese associate.
4. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 23 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, i regolamenti associativi, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.